

**FARMACIA
COMUNALE FARMA
APRILIA S.R.L.**

VIA INGHILTERRA N.108 – 04011 APRILIA (LT)

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO**

**PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO
CORONAVIRUS (COVID-19)**

A NORMA DEL D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI E NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI DI RIFERIMENTO E
NORMATIVE TECNICHE

IL DOCUMENTO CONSTA DI 17 pagine

EMISSIONE DEL 08/04/2021

INDICE DEL DOCUMENTO

PREMESSA

1. **NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19**
 - 1.1 LEGISLAZIONE VIGENTE
 - 1.2 ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA
2. **CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
 - 2.1. INDICATORI DEI FATTORI DI RISCHIO
 - 2.2. METODOLOGIA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
3. **VALUTAZIONE DEI RISCHI**
 - 3.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE ADOTTATE
4. **INFORMAZIONE – FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO**
 - 4.1 PREMESSA
 - 4.2. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE
 - 4.3. ATTIVITA DI FORMAZIONE
 - 4.4. ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO
5. **ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
6. **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO**

ALLEGATI

VERBALI

Verbale di formazione – informazione – addestramento
Verbale istituzione Comitato Covid
Verbale DPI

PROCEDURE OPERATIVE

(in applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 e del 06/04/2021):

1. *informativa per esterni;*
2. *procedura per le misure igienico-sanitarie;*
3. *procedura di controllo degli accessi;*
4. *procedura per la gestione dei lavoratori;*
5. *procedura per la sanificazione;*
6. *procedura per lo smaltimento dei rifiuti;*
7. *autocertificazione.*

PREMESSA

Il presente documento rappresenta la valutazione del rischio biologico per l'insorgenza del virus Coronavirus COVID_19 (Il virus è stato così denominato: "*Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2*").

La presenza del Covid-19 non può essere riconducibile all'attività del Datore di Lavoro ma ad una situazione esterna che può riversarsi nell'ambiente lavorativo e quindi sui lavoratori, a causa di dinamiche esterne non completamente controllabili dal Datore di Lavoro. Tuttavia in attuazione della cosiddetta "*fase 2*" la prosecuzione e/o continuazione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. E' quindi obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Si riporta di seguito un documento ed una serie di disposizioni e procedure che hanno il fine di proteggere il personale e tutti gli altri soggetti che a vario titolo sono presenti in azienda dal rischio di contagio del rischio biologico.

Il presente documento contiene:

- *una relazione sulla valutazione del rischio biologico per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
- *l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati;*
- *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.*

Il documento è stato redatto seguendo tutte le normative e gli aggiornamenti in materia di rischio Covid 19.

Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione ed ha elaborato il documento collaborando con tutti i soggetti che si occupano delle attività delle attività di prevenzione e protezione dei rischi ivi compresi i lavoratori.

Il datore di Lavoro ha inoltre adottato le procedure operative necessarie per l'attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 e del 06/04/2021.

E' stato istituito il Comitato Covid.

1. **NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19**

1.1 **LEGISLAZIONE VIGENTE**

Le aziende prendono visione delle misure di prevenzione e protezione individuate dal Legislatore nazionale e regionale per la riduzione e/o eliminazione del rischio biologico.

In particolare le disposizioni e la documentazione prodotta dalle Autorità Governative per il rischio contagio Coronavirus possono essere consultabili sui seguenti link:

- “documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” rilasciato nel mese di aprile 2020 dall’ “Istituto Nazionale Per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro” (I.N.A.I.L.)
<http://www.sapea.eu/all/docCovid/Norm/doc%20inail.pdf>
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione de virus covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020 e della sua integrazione del 24/04/2020
<http://www.sapea.eu/all/docCovid/Norm/protocollo.pdf>
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020
<http://www.sapea.eu/all/docCovid/Norm/Dpcm.26.pdf>
- Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/home.html>
- Istituto Superiore di Sanità (ISS) <https://www.iss.it/coronavirus>
- Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL)
<https://www.inail.it/cs/internet/home.html>
- Organizzazione mondiale di Sanità (OMS) <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
<https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic>
- Circolare Ministeriale n. 5443 del 22/02/2020
http://www.sapea.eu/all/docCovid/Norm/Circolare_n.5443.pdf

Per le ordinanze regionali le aziende possono consultare:

- Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/ordinanze/>

1.2 ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA

Le disposizioni nazionali e regionali stabiliscono una serie di norme e adempimenti.

Tali adempimenti, che qui sinteticamente vengono riportati, riguardano l'attuazione di procedure atte a eliminare o ridurre il rischio biologico.

In particolare i principali adempimenti sono:

- *l'aggiornamento della valutazione del rischio biologico;*
- *l'adozione delle necessarie misure igienico sanitarie atte ad eliminare o ridurre tale rischio;*
- *l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;*
- *la consegna dei dispositivi di protezione individuali;*
- *la gestione dei fornitori;*
- *l'attività di sanificazione degli ambienti di lavoro.*

2. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1 INDICATORI DEI FATTORI DI RISCHIO E METODOLOGIA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio, è stata messa a punto dall'I.N.A.I.L. una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

I profili di rischio possono essere più o meno rilevanti a seconda delle varie specificità aziendali in considerazione:

- **delle aree in cui operano le attività produttive;**
- **delle modalità di organizzazione del lavoro;**
- **delle specifiche misure di prevenzione adottate.**

2.2 METODOLOGIA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Viene di seguito illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale in base ad un adattamento del modello del “*Bureau of Labor of Statistics*” degli Stati Uniti d’America:

• esposizione

- 0 = probabilità **bassa** (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità **medio-bassa**;
- 2 = probabilità **media**;
- 3 = probabilità **medio-alta**;
- 4 = probabilità **alta** (es. operatore sanitario).

• prossimità


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

• aggregazione

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

(fonte I.N.A.I.L)

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

(fonte I.N.A.I.L.)

In base a tale tabella l'attività lavorativa in oggetto viene individuate con una classe di rischio ALTA

Le classi di rischio descritte in precedenza possono essere mitigate adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE ADOTTATE

L'applicazione sistematica delle modalità di individuazione e classificazione del rischio descritto in precedenza ha prodotto la seguente valutazione dei rischi.

Rischio in itinere

Al fine di ridurre il rischio in itinere il Datore di Lavoro ha intrapreso le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- ha proceduto ad informare i dipendenti sulle corrette modalità di spostamento, sia attraverso l'utilizzo di mezzi privati che pubblici, per recarsi sul luogo di lavoro contenute all'interno dell'articolo 7 del DPCM del 26/04/2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30.04.2020 n. Z00037.
- ha favorito l'utilizzo esclusivo dei mezzi privati dei dipendenti per recarsi sul posto di lavoro.

Rischio derivante dagli accessi dei dipendenti e del pubblico

Il Datore di Lavoro al fine di ridurre il rischio contagio, derivante dall'accesso di soggetti potenzialmente contagiosi in azienda ha informato i lavoratori sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria e sull'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro alla presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Inoltre al personale è fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza e di osservare le regole d'igiene delle mani.

Per quanto riguarda il pubblico sono state individuate le corrette misure di prevenzione e protezione contingentando gli accessi, individuando i percorsi da utilizzare e limitando la tempistica di permanenza all'interno dell'attività.

Il Datore di lavoro ha informato i lavoratori ed il pubblico consegnando e affiggendo cartelli monitori all'ingresso e all'interno dei locali dell'attività.

E' stata predisposta una procedura per il controllo degli accessi alla struttura.

Rischio derivante dall'accesso di fornitori o ditte esterne

Gli accessi al personale esterno sono autorizzati solo nei casi di effettiva necessità e indifferibilità. Il personale esterno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni interne dell'azienda e l'accesso viene consentito esclusivamente mediante l'utilizzo degli idonei dispositivi di protezione individuali e/o collettivi (mascherine e guanti).

I fornitori sono stati resi edotti delle procedure da seguire nell'accesso e nella permanenza negli ambienti lavorativi.

E' stata predisposta una procedura per il controllo degli accessi alla struttura.

Rischi derivanti dal mancato rispetto della distanza di sicurezza

Gli spazi di lavoro sono stati rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi aziendali, ove non possibile viene sempre garantito l'utilizzo di dispositivi individuali e/o collettivi. Per gli spazi comuni, viene prevista una ventilazione continua degli ambienti lavorativi e viene garantito un adeguato ricambio d'aria.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono state rimodulate le postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.

Sono state installate barriere parafuoco nelle postazioni a contatto con il pubblico.

Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.

All'interno dell'area vendita sarà possibile accedere secondo le modalità indicate dal D.P.C.M del 26/04/2020 ovvero regolamentando gli accessi in base alle dimensioni dei locali:

- per locali fino a 40 mq puo' accedere una sola persona alla volta oltre ad un Massimo di due operatori
- per locali superiori a 40 mq l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili differenziando, ove possibile i percorsi di entrata e di uscita.

Rischi derivanti dall'utilizzo dei servizi igienici

I servizi igienici sono provvisti di aerazione sufficiente e risultano dotati di prodotti detergenti e di salviette mono uso per asciugarsi.

Il datore di lavoro come ulteriore misura ha provveduto a fornire prodotti disinfettanti applicabili prima e/o dopo l'utilizzo da parte dei lavoratori e li ha edotti sulla procedura volta a favorire un continuo ricambio d'aria.

Rischi da inadeguati spogliatoi

L'accesso agli spogliatoi è contingentato, i locali vengono adeguatamente ventilati e la sosta al loro interno è ridotta al minimo e nel rispetto della distanza di sicurezza,

Inoltre gli spogliatoi sono organizzati in modo da gestire in modo corretto la separazione tra l'abbigliamento di lavoro sporco e pulito.

I suddetti locali sono quotidianamente sanificati in modo da garantire a tutti i lavoratori idonee condizioni igienico sanitarie. Il datore di lavoro come ulteriore misura ha provveduto a fornire prodotti disinfettanti applicabili prima e/o dopo l'utilizzo.

Rischi da inadeguata igiene e sanificazione dei locali

Il Datore di lavoro ha attuato misure di prevenzione e protezione riguardo l'igiene e la sanificazione attenendosi alle disposizioni previste dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Sono stati effettuati e sono programmati interventi straordinari di pulizia al fine di integrare la frequenza delle sanificazioni periodiche dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Sono stati posizionati dispenser per sanificare oggetti nelle aree comuni e all'ingresso dell'attività.

La sanificazione ambientale viene effettuata nel seguente modo: pulizia frequente (almeno due volte al giorno) con acqua e detersivi seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo (0,1% - 0,5%), etanolo (62% - 71%) o perossido di idrogeno (0,5 %).

Vengono pulite con particolare attenzione le superfici di maggior utilizzo come muri, porte finestre servizi igienici e spogliatoi.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Rischi inerenti un inadeguato smaltimento dei rifiuti

Al fine di ridurre il rischio di contagio tramite lo smaltimento di rifiuti, il Datore di Lavoro ha informato e sensibilizzato tutti i dipendenti e nello specifico gli addetti alle pulizie (ove presenti) sulle corrette procedure di smaltimento dei rifiuti.

A tal fine è stata affissa una procedura di corretto smaltimento dei rifiuti all'interno dei locali dell'azienda *(allegato in procedure)*

Per i servizi di tipo sanitario i rifiuti vengono smaltiti negli appositi contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti speciali per poi essere ritirati dalla Ditta esterna incaricata.

Rischi derivanti da mancata formazione, informazione ed addestramento

Il Datore di lavoro in qualità responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha proceduto a formare, informare ed addestrare tutti i lavoratori.

Rischi derivanti dal mancato utilizzo dei D.P.I

Al fine di ridurre il rischio contagio il Datore di Lavoro ha consegnato i seguenti Dispositivi di protezione individuale a tutti i dipendenti in base alla mansione ricoperta:

- mascherine (seguendo le direttive dell' Organizzazione Mondiale della Sanità);
- guanti;
- occhiali protettivi e/o visiere;

Tutto il personale è stato adeguatamente formato e informato riguardo il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (si veda il verbale di addestramento).

Rischi derivanti dalla presenza di lavoratori cosiddetti "fragili"

Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sulla necessità di individuare eventuali lavoratori fragili e circa le modalità d'informazione da richiedere al medico di base.

Il personale autorizzato all'ingresso che fosse a conoscenza di essere esposto a situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse è tenuto a segnalare il problema al medico di base.

4. INFORMAZIONE – FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

4.1 PREMESSA

A seguito del perdurare dell'emergenza causato dalla diffusione del virus COVID-19, si rende opportuno fornire indicazioni in merito all'effettuazione della informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il contesto normativo di riferimento è rappresentato dal Protocollo tra Governo e Parti Sociali dove si prevede che *"Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione assunto.*

La ratio delle disposizioni è che deve essere evitato, anche per le attività non sospese, l'organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all'interno delle aziende o in aule didattiche. Pertanto le attività formative e tutte le altre attività necessarie per i lavoratori saranno svolte (preferibilmente) a distanza mediante "Videoconferenza sincrona" strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo "residenziale".

Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento ed i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.

4.2 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

In rispetto ai dettami previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 81/08 è stato fornito materiale didattico - informativo inerente il rischio COVID 19 ed in particolare:

- ❑ sul rischio per la salute e sicurezza sul lavoro;
- ❑ sulle procedure operative adottate dall'azienda in applicazione del protocollo condiviso dalle parti sociali del 24/04/2020;
- ❑ sulle misure di sanificazione delle postazioni lavorative e degli ambienti di lavoro;
- ❑ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate e da adottare;
- ❑ sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e/o collettivi.

Al termine dell'attività di informazione è stato redatto apposito verbale(riportato in allegato).

4.3 ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Secondo inoltre quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. 81/08. Considerata l'insorgenza di un nuovo rischio biologico il COVID 19 la formazione specifica dei lavoratori deve essere necessariamente integrata.

Il corso è stato tenuto dal Datore di lavoro ed è stato effettuato secondo le modalità organizzative aziendali. Al termine dell'attività di formazione è stato redatto apposito verbale (riportato in allegato).

4.4 ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO

I lavoratori sono stati istruiti sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali in dotazione secondo l'attività svolta anche a distanza attraverso la visione di tutorial informativi consigliati. Al termine dell'addestramento è stato redatto apposito verbale di riportato in allegato.

Ai lavoratori sono stati consegnati i dispositivi di protezione individuali efficaci ed idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa durante l'emergenza Covid-19 come riportato nell'apposito verbale riportato in allegato.

5. ESITI VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

Considerando le misure di prevenzione e protezione adottate, l'azienda ha mitigato sostanzialmente il rischio riducendolo al minimo.

Considerando però il punteggio assegnato dall'I.N.A.I.L. agli indicatori di valutazione adottati nella fase di classificazione (esposizione, prossimità e aggregazione), che hanno dato come esito una classe di rischio alta, si ritiene opportuno confermare tale classificazione al fine di garantire una maggiore tutela della salute dei lavoratori.

6. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Visto l'esito della valutazione dei rischi non si rendono necessari ulteriori interventi d'adeguamento oltre a quelli già individuati nel presente documento.

Al fine di miglioramento dei livelli di sicurezza sono state programmate le seguenti attività:

- aggiornamento periodica del personale incaricato dell'applicazione del sistema di gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- valutazione periodica in base al progresso tecnologico e alla disponibilità economica di ridurre i rischi presenti nell'attività lavorativa in azienda.

Informativa privacy art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, I dati forniti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, in particolare le finalità del trattamento di tali dati sono esclusivamente rivolte alla prevenzione del contagio da Covid-19 ai sensi dell'art. 1 n. 7 lettera d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020. Il trattamento dei dati viene effettuato fino al termine dello stato di emergenza.

Roma 08/04/2021

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

**FARMACIA COMUNALE
FARMA APRILIA S.r.l.**
Via Inghilterra, 108
04011 APRILIA (LT)
C.F. e P. IVA 01920240593

*FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE*

**FARMACIA COMUNALE
FARMA APRILIA S.r.l.**
Via Inghilterra, 108
04011 APRILIA (LT)
C.F. e P. IVA 01920240593

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI:

Corvini Felice